



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3245

Seduta del 16/06/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL RIMBORSO DELLE ENDOPROTESI IMPIANTATE IN REGIME DI RICOVERO NEGLI ANNI 2010-2019 E NUOVE INDICAZIONI A DECORRERE DALL'ANNO 2020

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luigi Cajazzo

Il Dirigente Roberto Blaco

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RICHIAMATA** la DGR n. 25608 del 28 febbraio 1997 “Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero”, con la quale Regione Lombardia stabilisce che, nel caso di applicazione di alcune endoprotesi (protesi d'anca, protesi tubolare endocoronarica (stent) e defibrillatore cardiaco), in aggiunta alla tariffa DRG viene rimborsato anche il 25% del costo medio rilevato dell'endoprotesi impiegata e introduce la rilevazione di un set minimo di dati ad integrazione della scheda di dimissione ospedaliera;

**RICHIAMATA** la DGR n. 4239 del 28 febbraio 2007 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2007” con la quale vengono adeguati i prezzi medi di riferimento e le quote percentuali di rimborso integrativo rispetto alla tariffa DRG per un elenco più esteso di endoprotesi impiegate in regime di ricovero;

**RICHIAMATA** la DGR n. 10804 del 16 dicembre 2009 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2010 – Allegato 12”, la quale stabilisce, tra l'altro, di potenziare il flusso dei dispositivi rimborsabili rendicontati mediante un flusso che sia parallelo al Flusso SDO e che contenga il costo e la descrizione dei dispositivi consumati a decorrere dai dimessi dal 1 gennaio 2010;

**RICHIAMATA** la Circolare 29/SAN del 23 dicembre 2009 in attuazione della DGR 10804 del 16 dicembre 2009, la quale introduce a partire dall'1/1/2010 un nuovo flusso specifico per le endoprotesi denominato SDO4 maggiormente descrittivo rispetto alle caratteristiche dei dispositivi impiantati e controllato in modo più rigoroso soprattutto per quanto riguarda la precisa identificazione del dispositivo, i costi unitari, comprensivi di IVA, ed il collegamento con le SDO di riferimento;

**RICHIAMATA** la DGR n. 2633 del 6 dicembre 2011 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012 – Allegato 10”, attraverso la quale si procede ad una revisione nella classificazione delle endoprotesi tenuto conto della variabilità dei costi rilevati;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale della Sanità n. 11264 del 4 febbraio 2012 “Determinazione del Costo Medio Ponderato di alcune Endoprotesi per l'anno 2012 e 2013” il quale:

- definisce il costo medio delle endoprotesi come la media aritmetica ponderata tra il 10° e il 90° percentile dei costi comunicati dagli erogatori



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

nel primo semestre 2012 attraverso la rilevazione di cui alla circolare 29/SAN del 23/12/2009;

- stabilisce gli importi integrativi rispetto alla tariffa del DRG di tutte le endoprotesi oggetto di finanziamento. Tali importi integrativi sono determinati in misura percentuale al costo medio ponderato ed arrotondate all'intero per gli impianti su pazienti dimessi a partire dal 1 gennaio 2013;
- stabilisce che a partire dagli impianti sui pazienti dimessi a partire dal 1/1/2013 non potranno più essere utilizzati i codici "01- protesi d'anca, completa" e "04-protesi di ginocchio, completa" ma dovrà essere sempre registrato il dettaglio dei singoli componenti impiantati;

**PRESO ATTO** della Nota DG Welfare Prot. n. G1.2019.0007146 del 13/02/2019 "Indicazioni flusso endoprotesi per la chiusura esercizio 2018" con la quale è stato chiarito che:

- i valori rendicontati nel campo "prezzo unitario" del Flusso SDO4 devono essere indicati al netto di eventuali note di credito, di competenza dell'anno 2018, emesse dai fornitori anche successivamente alle rendicontazioni mensili già inviate nel corso del 2018, comprendendo eventuali sconti di merce;
- le strutture devono eventualmente ricompilare per il 2018 l'intero Flusso SDO4 indicando per tutti i record, un valore al netto delle note di credito;

**PRESO ATTO** che la DGR n. 1986 del 23 luglio 2019 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2019 – secondo provvedimento 2019" stabilisce, tra l'altro, che:

- le tariffe endoprotesi 2019 siano calcolate sulla base della media aritmetica ponderata tra il 10° e il 90° percentile dei costi rilevati attraverso il flusso SDO4 dell'anno 2018;
- le tariffe endoprotesi da applicare alla produzione dell'anno in corso saranno revisionate periodicamente sulla base del flusso SDO4 relativo all'anno precedente;
- nel caso in cui il prezzo rilevato con il flusso SDO4 risulti inferiore alla tariffa esposta in tabella la endoprotesi impiantata sarà remunerata con il prezzo rilevato;
- al fine di un corretto calcolo dei valori medi di riferimento per i rimborsi sia



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

richiamata l'attenzione sulla compilazione del campo "prezzo unitario", che deve essere indicato al netto di eventuali note di credito emesse dai fornitori nell'anno di competenza, anche successivamente alle rendicontazioni mensili già inviate, comprendendo eventuali sconti merce. Nel caso in cui la nota di credito riguardasse solo alcuni dei dispositivi utilizzati il minore costo deve essere "spalmato" su tutti i dispositivi rendicontati;

**PRESO ATTO** altresì che il flusso SDO4, così come attualmente costruito, non ha rilevato direttamente, per gli esercizi 2010-2019 la quota di sconto incidente sui valori rendicontati di cui la struttura ha beneficiato;

**CONSIDERATO** che lo sconto, di cui ha eventualmente beneficiato la struttura, deve essere decurtato dal valore tariffato delle endoprotesi per il periodo considerato;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla quantificazione della scontistica per tutti gli esercizi, dal 2010 al 2019, mediante l'acquisizione di una autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con riserva di verifiche successive, e al successivo eventuale recupero anche mediante compensazione di reciproche obbligazioni correnti tra lo stesso erogatore e la competente ATS;

**RITENUTO** inoltre di rinviare a successivo atto le modalità operative per successivi eventuali recuperi;

**VALUTATE** ed assunte come proprie le predette determinazioni;

**A VOTI UNANIMI** espressi ai sensi di legge;

### **DELIBERA**

1. di richiedere a ciascun erogatore, che abbia ottenuto il rimborso di endoprotesi nel periodo 2010-2019, una autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riserva di verifiche successive da parte dell'Amministrazione regionale, del costo complessivo delle endoprotesi al lordo e al netto degli sconti praticati dai propri fornitori, distintamente per anno di dimissione della SDO di riferimento;
2. per gli anni 2010-2018 di procedere all'eventuale ripetizione del valore



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- complessivo degli sconti risultanti dalle autocertificazioni di cui al punto 1, oltre ad eventuali accessori di legge se dovuti;
3. per l'anno 2019 di procedere all'eventuale ripetizione dello scostamento positivo tra valore complessivo al netto degli sconti registrato nel flusso informativo SDO4 e il valore corrispondente, dedotto dall'autocertificazione di cui al punto 1, oltre ad eventuali accessori di legge se dovuti;
  4. di autorizzare gli eventuali recuperi a partire dall'anno 2010, anche mediante compensazione di reciproche obbligazioni correnti tra lo stesso ente erogatore e la competente ATS, ovvero negli altri modi di legge;
  5. di rinviare a successivo atto le modalità operative per successivi eventuali recuperi;
  6. di procedere per l'anno 2020 e successivi alla modifica del tracciato del flusso SDO4 in modo da rilevare i valori delle endoprotesi al lordo e al netto degli sconti;
  7. di richiedere per l'anno 2020 e successivi l'autocertificazione di cui al punto 1;
  8. di dare mandato agli uffici competenti di adottare gli atti necessari alla realizzazione di quanto determinato nei punti precedenti.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge